STATUTO

EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MARTANO LE VIA G. PISANELLI 34
Numero REA: LE - 305576
Codice fiscale: 04615240753
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA
Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-11-2023 - Statuto completo 2

Allegato "B"
Nn. 30044/16015 Rep.

S T A T U T O
della Società Cooperativa Sociale
"EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"
con sede in Martano (Le)

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1.1 E' costituita una Società Cooperativa Sociale, ai sensi della Legge n. 381 del 08.11.1991, denominata: **"EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".**
1.2 La società ha sede nel **Comune di Martano (Le).**
1.3 L'Organo amministrativo ha la facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.
Alla Cooperativa sociale:
- per quanto non previsto dal titolo VI libro V del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione (ivi compresa la Legge 8 novembre 1991, n. 381), si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle Società per azioni (art. 2519 comma 1 c.c.).
1.4 La Società Cooperativa sociale, quale Impresa Sociale ai sensi di legge ed in conformità al disposto dell'art. 1 comma 4 del D.Lgs. n. 112 del 03.07.2017, costituisce Ente del Terzo Settore ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Decreto legislativo 03.7.2017 n. 117 ed è iscritta nell'apposita Sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Art. 2
(Durata)

La Cooperativa ha durata sino al **31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta)** e potrà essere prorogata oltre il termine o sciolta prima della sua scadenza con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II
ART. 3 (SCOPO MUTUALISTICO)

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.
Lo scopo principale che la cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'articolo 1 (uno) lett. A della Legge 8 novembre 1991 n. 381.
I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 C.C., dagli amministratori ed approvato dall'assemblea dei soci a maggioranza assoluta dei voti dei soci cooperatori.
La cooperativa può operare anche con terzi non soci.

ART. 4 (OGGETTO SOCIALE)

La Cooperativa, ai sensi del citato articolo 1 (uno) lett. A della legge 8 novembre 1991 n. 381 (trecentottantuno), si propone quindi di svolgere le seguenti attività nei settori appresso specificati:

(Servizi Socio-Assistenziali):

1. servizio di gestione ed organizzazione del contrasto della povertà e della devianza attraverso attività di primo ascolto, informazione, orientamento, aiuto e presa in carico per problematiche che fanno capo a differenti situazioni di difficoltà;
2. gestione ed organizzazione del servizio di segretariato sociale, il quale fornisce servizi di informazione, di accoglienza, di accompagnamento, di ascolto e di orientamento sui diritti di cittadinanza soprattutto in merito alle modalità di accesso e alle prestazioni e ai servizi erogati dai vari Ambiti; il servizio svolge, inoltre, attività di supporto generale per lo svolgimento di pratiche e relativi iter burocratici per l'accesso ad altri servizi attraverso la PUA (Porta Unica di Accesso), rivolto a

tutti i cittadini bisognosi di essere supportati e orientati nell'accesso ai servizi socio assistenziali e socio sanitari;
3. gestione ed organizzazione dei servizi sociali professionali, intesi come servizi di consulenza prestati da assistenti sociali professionali, volti al sostegno della persona e della famiglia; i servizi di assistenza sociale intervengono per risolvere situazioni di difficoltà, costruendo insieme all'utente percorsi di aiuto, assicurando prestazioni necessarie a prevenire, ridurre e/o rimuovere situazioni problematiche o di bisogno sociale dei cittadini; le prestazioni previste sono: informazione e orientamento in materia socio-assistenziale per facilitare l'accesso ai servizi e alle risorse pubbliche e/o private, consulenza psico-sociale, valutazione del bisogno e valutazione di un piano di intervento in collaborazione anche con altri servizi preposti al superamento del disagio, programmazione complessiva di interventi in risposta ai bisogni socio-assistenziali (assistenza economica, assistenza domiciliare, frequenza centri diurni, ecc..), programmazione complessiva di interventi in risposta ai bisogni socio-sanitari attraverso la UVM - Unità Valutativa - Multidimensionale (per assegno di cura, ADI, ricovero in RSSA, ecc..), sportello per l'integrazione socio-sanitaria-culturale delle persone straniere immigrate;
4. gestione ed organizzazione dei servizi di assistenza domiciliare sociale (SAD) diretti a facilitare il regolare svolgimento delle attività giornaliere e fornire un costante sostegno alla permanenza della persona nel proprio ambito familiare, evitando il ricovero in istituto o l'aggravarsi delle situazioni di difficoltà e di disagio, offrendo supporto per la cura della persona, per il governo della casa, per le commissioni pratiche e amministrative, per favorire l'inserimento in ambito sociale, per il trasporto dell'utente per visite mediche e/o per situazioni di necessità e telesoccorso;
5. gestione ed organizzazione del servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI) rivolto alle persone anziane non autosufficienti e mirato al mantenimento di soggetti fragili presso il proprio domicilio, attraverso lo sviluppo e la diffusione dei servizi domiciliari, in particolare in forma integrata, contrastando il ricorso alla istituzionalizzazione, con indubbio vantaggio per la qualità della vita;
6. gestione ed organizzazione del servizio di Assistenza domiciliare integrata complessa (ADI), il quale permette al cittadino di usufruire, oltre ai servizi previsti dal punto 5), di un programma assistenziale personalizzato a domicilio per evitare il ricovero in ospedale o in casa di riposo o per essere dimesso con un programma adeguato di assistenza;
7. servizi di assistenza previsti ai citati punti 4), 5) e 6) garantiti anche in favore dei malati psichici;
8. servizio di gestione ed organizzazione del pronto intervento sociale, finalizzato ad intervenire in maniera tempestiva ed immediata a favore di una o più persone che si trovano in situazioni di grave disagio e difficoltà e richiedono un soccorso immediato;
9. gestione del servizio sociale dei buoni servizio di conciliazione infanzia, quali buoni economici spendibili dalle famiglie nei servizi e nelle strutture dedicate all'infanzia e all'adolescenza, che hanno lo scopo di favorire il potenziamento di una rete estesa, qualificata e differenziata su tutto il territorio regionale di servizi socio-educativi per l'infanzia e l'adolescenza, allo scopo di promuovere e garantire il benessere e lo sviluppo dei bambini e dei ragazzi, il sostegno al ruolo educativo dei genitori e la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura, nonché sostenere l'iniziativa privata nell'erogazione di servizi di cura;
10. gestione ed organizzazione del servizio di telefonia sociale, il quale offre un aiuto, rivolto a tutti i cittadini, per l'accesso alle prestazioni fruibili sul territorio; tale servizio ha il fine di limitare la condizione di isolamento nella quale possono trovarsi le persone in stato di difficoltà per situazioni di disagio ambientale e socio economiche e/o per precarie condizioni di salute; tale servizio tende ad orientare la persona in difficoltà fornendo le informazioni che favoriscano la sua comunicazione con il sistema di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari territoriali, nonché con il contesto socio-culturale nel quale vive;
11. servizio di gestione ed organizzazione del Pronto intervento sociale finalizzato a contrastare l'emergenza abitativa per nuclei familiari con difficoltà economiche, privi di alloggio e/o con incapacità totale/parziale di provvedere alle proprie esigenze

a causa di inabilità di ordine fisico/psichico e/o con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
12. gestione ed organizzazione del servizio dello sportello sociale, il quale offre attività informative connesse al segretariato sociale e di attività di ricezione dei bisogni sociali e delle domande, anche inespresse, provenienti dalle persone e dai loro nuclei familiari, per il contatto con le istituzioni pubbliche. Costituisce il primo livello di accesso al sistema dei servizi;
13. gestione ed organizzazione del servizio di tutor, il quale si assume la responsabilità d'interventi personalizzati a favore di soggetti con problemi relazionali e comportamentali per favorire l'inclusione sociale. Tale servizio ha quale obbiettivo il rafforzare i legami nel sistema delle relazioni familiari e comunitarie;
14. gestione ed organizzazione di asili nido e/o centri ludici di prima infanzia intesi come strutture autorizzate per l'erogazione di un servizio educativo e sociale per bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, con annesso servizio mensa;
15. Gestione ed organizzazione di servizi socio educativi innovativi e sperimentali per la prima infanzia, intesi come servizi educativi flessibili e differenziati per i bambini da 3 mesi a 3 anni, finalizzati sia alla promozione dello sviluppo psicofisico, cognitivo, affettivo e sociale del bambino, sia al sostegno alle famiglie e ai nuclei familiari nel loro compito educativo con metodi innovativi e sperimentali. Detti servizi prevedono un'organizzazione di piccoli gruppi educativi e la prestazione di servizi a domicilio di educazione familiare per l'infanzia o servizi per l'infanzia;
16. gestione ed organizzazione di ludoteca attraverso la quale si prestano attività educative, ricreative e culturali. È riconosciuto quale servizio di ludoteca anche quello di "ludobus" o in altro modo denominato;
17. servizio di gestione ed organizzazione di centro aperto polivalente, inteso come struttura aperta alla partecipazione non continuativa di minori e di giovani del territorio ed opera in raccordo con i servizi sociali d'ambito e con le istituzioni scolastiche;
18. servizio di gestione ed organizzazione di centro sociale polivalente per diversamente abili, intesa come struttura autorizzata per l'erogazione di un servizio aperto alla partecipazione anche non continuativa di diversamente abili con attività ludico ricreative, di socializzazione, assistenziali, psico-motorie, animazione, attività di somministrazione dei pasti e servizio di trasporto ed altre attività connesse; avendo quale obbiettivo il contrasto dell'isolamento e dell'emarginazione sociale delle persone diversamente abili e di mantenere i livelli di autonomia della persona e di supportare la famiglia;
19. gestione del servizio di integrazione scolastica di minori con disabilità volto a garantire le seguenti prestazioni: il sostegno socio-educativo; il trasporto scolastico; l'acquisto di attrezzature tecniche e sussidi didattici per l'integrazione scolastica e le attività collegate, comprese le attività sportive; le attività didattiche di sostegno con personale specializzato; il sostegno psico-socio-educativo in ambiente scolastico ed extra scolastico per il rapporto dei soggetti diversamente abili con i loro nuclei familiari e con il gruppo-classe;
20. gestione ed organizzazione del servizio di affido anziani prestato da famiglie che assicurano a persone anziane, in difficoltà o prive di assistenza, il sostegno alla vita quotidiana; è finalizzato ad escludere forme di assistenza al di fuori di un contesto relazionale familiare;
21. gestione ed organizzazione del servizio civile degli anziani consistente nell'attività prestata da persone anziane in programmi di pubblica utilità, volta a valorizzare il ruolo della persona anziana nella società tramite il loro coinvolgimento in prestazioni di sorveglianza scuole e attività di formazione culturale dell'anziano attraverso la partecipazione a corsi popolari, nonché attraverso la partecipazione a rappresentazioni teatrali e musicali; impiego di anziani esperti artigiani mediante la realizzazione di laboratori per la rivalutazione delle arti e dei mestieri in via di estinzione ed ogni altra prestazione che valorizzi il valore della persona anziana nella società;
22. servizio di gestione ed organizzazione di centro sociale polivalente per anziani, inteso come struttura autorizzata per l'erogazione di un servizio aperto alla

partecipazione, anche non continuativa, di anziani con attività ludico ricreative, di socializzazione e animazione, con eventuale servizio di somministrazione pasti;
23. servizi di gestione ed organizzazione di centri d'ascolto per le famiglie (CAF) che mirano a promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e il benessere della famiglia, sostenendo la coppia, il nucleo familiare e ogni singolo componente nella fase del ciclo vita, facilitando la formazione di un'identità genitoriale, finalizzata ad una scelta consapevole e responsabile della maternità e della paternità, promuovendo il dialogo intergenerazionale. Sono servizi che in stretta connessione con i servizi socio-sanitari, educativi e territoriali, offrono spazi di accoglienza, ascolto, condivisione, sostegno e partecipazione attiva, nonché interventi di ascolto, orientamento, sostegno specialistico e reinserimento sociale;
24. gestione ed organizzazione del servizio di mediazione familiare a sostegno della riorganizzazione delle relazioni familiari in presenza di una separazione o di crisi nei rapporti di coppia o di decisione di divorzio, aiutando le parti a trovare le basi e gli accordi durevoli che tengano conto dei bisogni di ciascun componente della famiglia, soprattutto dei figli;
25. gestione ed organizzazione del servizio di accoglienza in comunità familiare o casa famiglia, intesa come struttura di accoglienza residenziale, destinata a favorire la convivenza stabile di un piccolo gruppo di minori all'interno di un nucleo familiare già costituito;
26. gestione ed organizzazione del servizio di Affido familiare, quale intervento di aiuto a favore dei minori la cui famiglia di origine si trova temporaneamente in difficoltà; è un intervento a tempo determinato, finalizzato al raggiungimento del benessere (garantito anche tramite un supporto psico-sociale) del minore e al superamento della situazione di crisi della sua famiglia;
27. gestione ed organizzazione del servizio di affido adulti prestato da famiglie e finalizzato ad assicurare a persone in difficoltà o prive di assistenza il sostegno alla vita quotidiana in un contesto relazionale familiare;
28. servizio di gestione ed organizzazione di centri antiviolenza (CAV) che, attraverso strutture residenziali a carattere comunitario, sono volti a fornire supporto, assistenza, tutela, protezione e ospitalità a tutte le vittime, anche minorenni, di maltrattamenti, abusi e/o violenza (fisica, psicologica, sessuale, economica, ecc..); il centro antiviolenza svolge anche attività di prevenzione e sensibilizzazione finalizzata alla promozione di una cultura non violenta nella comunità;
29. servizio di gestione ed organizzazione dello Sportello immigrazione per l'integrazione socio - sanitaria e culturale dei cittadini stranieri immigrati, che fornisce informazioni, consulenza ed orientamento a favore dei cittadini stranieri immigrati e ai loro nuclei per agevolare l'integrazione sociale e l'accesso alla rete dei servizi sociali e sanitari presenti sul territorio; tale servizio è svolto tramite il disbrigo di pratiche burocratiche, la compilazione elettronica di istanze di richiesta dei Titoli di Soggiorno, l'inoltro delle domande per il Ricongiungimento Familiare, la produzione e diffusione di brochure informative, l'informazione su corsi di formazione e qualificazione professionale, i collegamenti con le scuole, le associazioni e le strutture che operano nel settore, la consulenza giuridica sulla normativa immigratoria, la raccolta e l'inserimento dei dati relativi al fenomeno, il monitoraggio del fenomeno stesso e tutte le altre attività connesse;

(Servizi Sociali):

30. gestione del servizio di trasporto sociale alunni, inclusi i diversamente abili, presso scuole pubbliche e/o private di ogni ordine e grado, garantendo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in riferimento al servizio scolastico e in riferimento al servizio asilo nido e ludoteca;
31. gestione del servizio di trasporto sociale di persone, incluso il trasporto sociale di persone con disabilità, garantendo sia servizi di conciliazione vita-lavoro sia servizi di spostamento presso i vari enti pubblici e/o privati e ogni altro luogo, adattandosi comunque alle esigenze del singolo individuo;
32. gestione del servizio sociale di mense scolastiche, centri di preparazione e confezionamento pasti e simili in locali propri e/o altrui per scopi sociali e per facilitare il regolare svolgimento della vita sociale e quotidiana di ogni individuo;

33. gestione del servizio di rigenerazione della Comunità che promuove azioni partecipative che possano consentire la rimodulazione del sistema di welfare locale investendo sulla pianificazione urbano-sociale, ossia preparare le condizioni fisiche per permettere alla città di esprimere a pieno il proprio potenziale di comunità prevedendo progetti di rigenerazione urbana e sociale sul territorio e puntando ad un risultato concreto attraverso la partecipazione attiva dei cittadini affinché gli stessi possano riappropriarsi di luoghi importanti per la comunità;
34. organizzazione e gestione, sia direttamente che in collaborazione con altri organismi, di iniziative a carattere sociale, culturale, turistico, ricreativo e sportivo tendenti a favorire il sano utilizzo del tempo libero da parte dei soci, delle loro famiglie e dei lavoratori e della comunità in genere;
35. gestione del servizio di assegno di cura, il quale consiste in un sostegno economico mirato a promuovere le capacità di cura delle famiglie e a valorizzare le modalità domiciliari di intervento nelle situazioni di fragilità, in alternativa al ricovero nelle strutture residenziali; il sostegno economico, comunque integrato con i servizi di assistenza domiciliare e comunitari, è rivolto a riconoscere il lavoro di cura assunto da una figura parentale o da una figura di sostituzione e a sostenere la situazione economica del nucleo familiare. L'assegno di cura è rivolto ai soggetti, siano essi di cittadinanza italiana o straniera, in condizione di fragilità sociale e dipendenza, di non autosufficienza o ridotta autosufficienza, temporanea o protratta, derivante da condizioni critiche di bisogno sociosanitario o patologiche;
36. servizio di gestione ed organizzazione dell'Ufficio di Piano volto ad offrire un servizio a sostegno della programmazione sociale e sociosanitaria nell'Ambito Sociale;
37. servizio di gestione ed organizzazione della UVM (Unità di Valutazione Multimediale), intesa come organismo operativo volto a garantire l'integrazione della rete e dei servizi socio-sanitari, sanitari e socio-assistenziali a livello territoriale;
38. servizio di gestione ed organizzazione della PUA (Porta Unica di Accesso), intesa come sportello dedicato e aperto all'utenza con problematiche complesse; è un servizio rivolto ad anziani fragili, anziani non autosufficienti, persone con disabilità, persone con patologie specifiche o croniche, in condizioni difficili, che richiedono una presa in carico anche dal punto di vista sociale, con trattamenti assistenziali prolungati o di diversa intensità nel percorso di vita; mira a migliorare l'accesso ai servizi del territorio incidendo positivamente sull'efficacia e sull'immediatezza di risposta ai bisogni dei cittadini, e a raccogliere, in maniera sistematica, dati di informazioni utili per la pianificazione di interventi e il monitoraggio dei bisogni del territorio, orientando il soggetto tra i servizi esistenti;
39. servizio di gestione ed organizzazione di contributi per l'abbattimento di barriere architettoniche e per la realizzazione di opere, direttamente finalizzate al superamento ed all'eliminazione delle barriere architettoniche in favore di portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti in edifici pubblici e/o privati, in cui l'individuo ha la residenza o intende trasferirla ed anche in edifici adibiti a Centri o ad Istituti residenziali;

(Servizi Socio-Educativi):

40. gestione di servizi socio-educativi ed interculturali;
41. servizio di gestione di circoli e dei centri di aggregazione sociale, culturali, ricreativi, educativi e sportivi, sale di ritrovo e ricreazione, biblioteche, sale di letture, in genere condotti in proprio o ceduti in gestione a terzi;
42. gestione ed organizzazione di servizi educativi per il tempo libero offerti alla collettività sulla base di specifiche progettualità che si caratterizzano per la provvisorietà e periodicità delle esigenze e per la temporaneità degli interventi programmati in un ambito territoriale definito;
43. servizio di gestione di centri diurni socio ricreativi, centri socio educativi extrascolastici, residenziali e semiresidenziali, strutture di accoglienza e di socializzazione, di aggregazione e di animazione, case famiglia, centri pronta accoglienza, ludoteche e spazi gioco all'interno di apposite strutture;
44. sviluppo di azioni per favorire la conoscenza reciproca e l'incontro tra culture diverse;

45. gestione ed organizzazione di servizi educativi ed assistenziali, prestati attraverso l'organizzazione e la gestione di strutture volte a soddisfare i bisogni della collettività in genere;
46. gestione ed organizzazione di attività di sensibilizzazione e animazione della comunità sociale entro cui si opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno nonché attività di promozione e sensibilizzazione atte a favorire l'affermazione dei loro diritti;
47. gestione ed organizzazione del servizio di turismo sociale che svolge le seguenti attività: organizzazione di viaggi, campi scuola, soggiorni per minori, anziani, giovani e inabili, attività culturali e di promozione sociale rivolte alla cittadinanza, servizi guide turistiche, mostre, itinerari e iniziative promozionali a scopo turistico; 48. attivazione di azioni per la riduzione dell'isolamento sociale con particolare attenzione ai minori, ai giovani, agli anziani e alle donne di altre culture;
49. sviluppo di luoghi che favoriscano l'accoglienza, l'ascolto, il benessere, lo scambio interculturale;
50. l'educazione alla mondialità, alla pace, al rispetto dell'ambiente;
51. gestione di centri estivi, centri di aggregazione giovanile, spazi baby-setting e di animazione infantile;
52. produzione a fini sociali di pubblicazioni scientifiche e divulgative, strumenti multimediali educativi e didattici, riproduzione di eventi musicali e culturali, realizzazione di programmi per la diffusione in audio e video;
53. gestione di percorsi riabilitativi e formativi, rivolti alle persone in stato di bisogno (portatori di handicap fisico, di disagio psico-fisico, neurologico e/o emarginazione sociale, immigrati, ecc.) imperniati su attività manuali e artigianali, sull'esercizio attivo di pratiche musicali, sull'utilizzo di tecniche informatiche individuali o di gruppo;
54. gestione ed organizzazione di corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonché attività di ricerca, consulenza e divulgazione degli aspetti riabilitativi, psicologici e pedagogici delle pratiche utilizzate (es. musicali, informatiche, manuali, ecc.);
55. gestione ed organizzazione di servizi di formazione di guide turistiche;
56. organizzazione e promozione di dibattiti, corsi di formazione volti anche a stimolare nell'opinione pubblica la riflessione e il confronto sui problemi legati all'ambito socio-sanitario, educativo, assistenziale, con particolare riguardo al problema del disagio, del degente e di tutte le problematiche connesse;
57. gestione ed organizzazione di centri diurni e residenziali ed altre strutture con carattere animativo, culturale e del tempo libero finalizzate al miglioramento della qualità della vita attraverso tutte quelle attività atte al recupero della capacità di autonoma gestione del corpo, gestione degli atti quotidiani necessari allo svolgimento di una vita dignitosa, sviluppo delle capacità relazionali all'interno del piccolo gruppo, sviluppo delle capacità relazionali nel sociale;
58. gestione ed organizzazione del servizio di assistenza domiciliare educativa (ADE), intesa come attività di intervento tramite servizio domiciliare in favore di nuclei familiari (anche monogenitoriali) con minori in condizioni di grave svantaggio socio-educativo, relazionale e/o culturale, in cui i genitori necessitano di supporto e di aiuto nello svolgimento e nello sviluppo delle competenze educative; tali prestazioni si caratterizzano sia in senso preventivo in favore del minore, sia in termini di sostegno diretto alla famiglia, al fine di salvaguardare la qualità del rapporto; tali servizi perseguono i seguenti obiettivi: migliorare le relazioni all'interno del nucleo familiare, promuovere un processo di cambiamento reale della famiglia, concorrere a rendere autonomo il nucleo familiare, favorire l'integrazione e la socializzazione dei bambini nel proprio ambiente di vita attraverso le strutture educative presenti sul territorio (oratorio, centro d'aggregazione giovanile, strutture sportive, ecc.), raggiungere un positivo inserimento nell'ambiente scolastico anche mediante un aiuto nello svolgimento dei compiti, sostenere il nucleo familiare, soprattutto in presenza di bambini in affidamento etero familiare e diversamente abili, favorire la deistituzionalizzazione, sostenere la funzione educativa genitoriale, ecc.;

(Servizi Socio-Sanitari):

59. servizi di gestione e organizzazione di residenze socio-sanitarie assistenziali;
60. gestione e svolgimento diretto e/o in appalto, in convenzione, in concessione o mediante qualsiasi altra forma prevista per legge, con enti pubblici e/o privati in genere, di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, di telesoccorso, di teleassistenza, educativi, di sostegno e di riabilitazione anche a carattere domiciliare effettuati tanto presso la famiglia quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza, centri (diurni, residenziali, semiresidenziali, di soggiorno, ecc..) e centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
61. gestione e organizzazione sia di residenze socio sanitarie, sia di centri di riabilitazione in proprio o in collaborazione con enti pubblici e/o privati o consorzi tra essi, che si configurano come struttura anche alternativa al ricovero istituzionale per anziani, minori disadattati, disabili, tossicodipendenti e più in generale soggetti con fragilità sociale finalizzati all'assistenza e all'inserimento sociale attraverso il ricorso a personale professionalmente qualificato;
62. servizio di gestione ed organizzazione di Day Hospital (DH) offerti tramite un'area di assistenza semiresidenziale per prestazioni diagnostiche e terapeutico riabilitative a breve e medio termine. Può essere collocato all'interno dell'ospedale, con un collegamento funzionale e gestionale con il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura. Può essere, inoltre, collocato presso strutture esterne all'ospedale, collegate con il CSM. Ha la funzione di permettere accertamenti diagnostici vari e complessi, effettuare trattamenti farmacologici, ridurre il ricorso al ricovero vero e proprio o limitarne la durata;

(Servizi e Strutture per l'Infanzia e per Minori):

63. gestione ed organizzazione di servizi di prima infanzia quali il servizio di asilo nido o nido d'infanzia tramite strutture pubbliche e/o private autorizzate all'erogazione di un servizio educativo e sociale per i bambini in età compresa tra i 3 (tre) ed i 36 (trentasei) mesi. Le finalità del potenziamento di questo servizio sono le seguenti: sostegno alle famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative; stimolazione allo sviluppo e socializzazione dei bambini, a tutela del loro benessere psicofisico e per lo sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali; tale servizio è rivolto alle famiglie monoparentali e/o alle famiglie in cui entrambi i coniugi lavorano;
64. servizio di gestione ed organizzazione del gruppo appartamento tramite struttura residenziale rivolta a giovani in età adolescenziale e giovanile, di età compresa tra i 16 e i 18 anni, che non possono restare e/o rientrare in famiglia oppure che devono ancora completare il percorso educativo per il raggiungimento della loro autonomia;
65. servizio di gestione e organizzazione di Centri socio-educativi diurni per minori atti al recupero della serenità del minore e alla sua risocializzazione. Tali istituti offrono un sostegno integrativo alle famiglie nel compito educativo, tutelando il diritto allo studio e promuovendo sul territorio offerte di natura aggregativa, educativa e di tempo libero. Le attività dei centri sono rivolte ai minori che per situazioni familiari o per difficoltà personali necessitano di un sostegno educativo, scolastico e/o di assistenza per l'occupazione del tempo libero. Nei centri vengono svolte attività di doposcuola, attività ludiche (libere ed organizzate), attività di animazione educativa (laboratori), attività culturali, ricreative e sportive;
66. servizio di gestione e organizzazione della comunità educativa, intesa come struttura residenziale a carattere comunitario di tipo familiare, caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di minori con un equipe di operatori professionali che svolgono la funzione educativa, assistenziale e di tutela come attività di lavoro. Con tale servizio si garantisce una gestione della quotidianità del minore alla stregua di quanto avviene nel normale nucleo familiare. È rivolta a minori per i quali non è praticabile l'affido o per i quali si è in attesa dell'affido stesso;
67. servizio di gestione ed organizzazione della comunità di pronta accoglienza per minori tramite struttura educativa residenziale a carattere comunitario, caratterizzata dalla temporaneità dell'accoglienza di un piccolo gruppo di minori con un gruppo di operatori che, anche a turno, assumono la funzione di adulto di riferimento. La struttura è finalizzata all'ospitalità di pre-adoloscenti e adolescenti che necessitano di un

urgente allontanamento dalla propria famiglia e di tutela temporanea. Durante il periodo di permanenza i servizi sociali dell'ambito formano un progetto educativo individuale in virtù del quale saranno attivati altri servizi o interventi;
68. servizio di gestione ed organizzazione della comunità alloggio per minori attraverso una struttura educativa e residenziale a carattere comunitario, caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di giovani, con la presenza di educatori che assumono la funzione di adulti di riferimento prestando azione di cura, di accoglienza, di tutela e offrendo attività socio-educativa, assistenziale con una gestione della quotidianità anche con programmi personalizzati;
69. servizio di gestione ed organizzazione di interventi indifferibili per minori fuori famiglia, i quali prevedono un contributo per sostenere il pagamento delle rette delle strutture residenziali a seguito di provvedimenti del Tribunale per i minorenni, a favore degli stessi;

(Servizi e Strutture per diversamente abili):

70. servizio di gestione ed organizzazione di comunità socio-riabilitativa intesa come struttura residenziale, socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale, privi del sostegno familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale. La struttura è finalizzata a garantire una vita quotidiana significativa, sicura e soddisfacente a persone in situazione di compromissione funzionale, con nulle o limitate autonomia, e assicura l'erogabilità di interventi di tutela, protezione, socio-sanitari, assistenziali, riabilitativi, ecc. La comunità socio-riabilitativa si configura come struttura idonea a garantire il "dopo di noi" per disabili gravi senza il necessario supporto familiare; in questo caso deve essere assicurato il raccordo con i servizi territoriali per l'inserimento socio lavorativo e per il tutoraggio di percorsi di autonomia e di indipendenza economica;
71. servizi di gestione e organizzazione di Centri diurni socio educativi e riabilitativi attraverso strutture territoriali a ciclo diurno rivolte a soggetti in condizioni di disabilità, anche psicosensoriali, con notevole compromissione delle autonomie funzionali, che hanno adempiuto l'obbligo scolastico e per i quali non è prevedibile nel breve periodo un percorso di inserimento lavorativo o formativo; è un servizio aperto alla comunità con funzioni di accoglienza, sostegno alla domiciliarità, promozione della vita di relazione, sviluppo delle competenze personali e sociali; una struttura socio assistenziale a ciclo diurno finalizzata inoltre al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;
72. servizio di gestione ed organizzazione della comunità alloggio per soggetti privi di validi riferimenti familiari in situazione di handicap fisico, intellettivo o sensoriale prestando servizi alberghieri, inclusa la somministrazione di pasti, attività a sostegno dell'autonomia, laboratori e prestazioni sanitarie;
73. servizio di gestione ed organizzazione di gruppo appartamento per diversamente abili svolto in struttura residenziale e destinato a soggetti privi di validi riferimenti familiari in situazione di handicap fisico, intellettivo o sensoriale, puntando ad una autonomia nelle attività della vita quotidiana, inclusa l'attività di preparazione e di somministrazione dei pasti;
74. servizio di gestione ed organizzazione di Residenze Socio Sanitarie Assistenziali (RSSA) le quali erogano servizi socio assistenziali a persone in situazioni di handicap con gravi deficit psicofisici che richiedono un alto grado di assistenza alla persona con interventi di tipo educativo, assistenziale e riabilitativo ad elevata integrazione socio sanitaria, che non sono in grado di condurre una vita autonoma e le cui patologie non possono far prevedere che limitati livelli di recuperabilità dell'autonomia e non possono essere assistite a domicilio;
75. servizio di gestione ed organizzazione di residenza sociale assistenziale, la quale eroga servizi sociali, assistenziali, sanitari ed eventualmente servizio di somministrazione pasti a persone in situazioni di handicap psicofisici che richiedono interventi di tipo rieducativo ed assistenziale poiché non in grado di condurre una vita autonoma e le cui patologie non possono far prevedere che limitati livelli di recuperabilità dell'autonomia e non possono essere assistite a domicilio;

76. servizio di gestione ed organizzazione di case famiglia, quali strutture residenziali socio-assistenziali a carattere familiare, con offerta di servizi formativi alle autonomie, per l'inserimento socio-lavorativo di persone con disabilità;
77. servizio di gestione ed organizzazione di centri diurni integrati per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza attraverso una struttura socio sanitaria a ciclo diurno finalizzata all'accoglienza di soggetti in condizione di non autosufficienza;
78. servizio di gestione ed organizzazione di case famiglia o case per la vita, intese come strutture residenziali a carattere socio-sanitario a bassa o media intensità assistenziale-sanitaria, destinate a persone con problematiche psico-sociali e a pazienti psichiatrici stabilizzati e usciti dal circuito psichiatrico riabilitativo residenziale, privi di validi riferimenti familiari, e/o che necessitano di sostegno nel mantenimento del livello di autonomia e nel percorso di inserimento o reinserimento sociale e/o lavorativo;
79. gestione ed organizzazione di percorsi di inclusione socio-educativa, intesi come servizi sociali territoriali rivolti a persone con disabilità. Gli interventi offerti sono di tipo socio-educativo e/o socio-animativo finalizzati all'autonomia personale e sociale, alla socializzazione e all'inclusione sociale, al mantenimento dei livelli espressivi, cognitivi e culturali, necessari all'inserimento nel mondo del lavoro attraverso l'organizzazione di percorsi educativi individualizzati. Tale servizio mira a rendere autonomo l'individuo sul territorio del proprio contesto di vita, a organizzare il proprio tempo libero, ad avere cura di sé, ad intessere relazioni sociali, a mantenere o acquisire il proprio ruolo nella famiglia attraverso il mantenimento/ apprendimento di abilità specifiche quali cucinare, tenere in ordine la casa, ad organizzare tempi e spazi familiari, al riconoscimento e al rispetto delle regole familiari e sociali, attraverso il potenziamento o sviluppo delle competenze cognitive, delle abilità funzionali residue, al riconoscimento e rispetto delle regole sociali;
80. servizio di gestione ed organizzazione di strutture semiresidenziali a ciclo diurno per persone con disagio psichico che svolgono attività terapeutico-riabilitative personalizzate, consentendo di attuare percorsi terapeutici e di sperimentare e di apprendere abilità nella cura di sé, nelle attività della vita quotidiana e nelle relazioni interpersonali individuali e di gruppo, anche ai fini dell'inserimento lavorativo;
81. servizi di gestione ed organizzazione di residenze socio-sanitarie-assistenziali per anziani e/o persone con disagio psichico e/o fisico fornite tramite strutture residenziali che si configurano come strutture extra-ospedaliere in cui si svolgono parte dei programmi terapeutici-riabilitativi, assistenziali e socio-riabilitativi (inclusa la somministrazione di pasti) per i cittadini con disagio psichiatrico e/o fisico (e/o per anziani) prevedendo un programma personalizzato;

(Servizi e strutture per persone affette da malattie o disagio psichico):

82. gestione ed organizzazione del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) che si configura come un servizio ospedaliero dove vengono attuati trattamenti psichiatrici volontari ed obbligatori in condizioni di ricovero; esplica, inoltre, attività di consulenza agli altri servizi ospedalieri;
83. servizio di gestione ed organizzazione di Centri di Salute Mentale (CSM) che prevedono un centro di primo riferimento per i cittadini con disagio psichico; tale centro coordina nell'ambito territoriale tutti gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione dei cittadini che presentano patologie psichiatriche; il CSM è attivo, per interventi ambulatoriali e/o domiciliari;
84. servizio di gestione e organizzazione di Centri diurni per persone affette da Alzheimer, Parckinson, Sla, Sclerosi Multipla e altre malattie degenerative della persona, attraverso un ambiente salubre e accogliente, un sostegno concreto alle famiglie e alle persone colpite da diverse forme di demenza che, grazie alla collaborazione di personale altamente professionale, è in grado di offrire un servizio di assistenza socio-sanitaria e socio-assistenziale personalizzata in base alle specifiche esigenze di ogni singolo paziente, proponendosi l'obiettivo di assicurare un'alta qualità della vita a chi è affetto da questi tipi di patologia;

(Servizi e strutture per persone con dipendenze patologiche):

85. servizio di gestione ed organizzazione di interventi per persone con dipendenze patologiche prevedendo processi dove diversi soggetti pubblici e/o privati affrontano con rigore metodologico e scientifico tutti gli aspetti connessi all'uso e all'abuso di sostanze e tutte le varie dipendenze patologiche legate a oggetti o attività non chimiche (il gioco, il computer, il cibo, il sesso, gli acquisti, internet e il lavoro, la sfera affettiva e altri ancora) con interventi volti sia a consolidare una funzionale collaborazione tra agenzie educative e servizi del territorio sia a costruire un programma unitario e un percorso condiviso di prevenzione specifica per favorire sani percorsi di crescita, sostenendo anche le famiglie nell'esercizio della capacità genitoriale, tutelando la salute da azioni a rischio e offrendo informazioni sugli effetti nocivi sull'adozione di comportamenti di dipendenza e anti-sociali al fine di aumentare i livelli di conoscenza riguardo la gestione della propria salute, offrendo anche spazi di accompagnamento e di sostegno per situazioni di difficoltà e di disagio;
86. servizio di gestione ed organizzazione di interventi di prevenzione in materia di dipendenze patologiche le quali offrono attività di prevenzione rappresentando opportunità strutturate di comunicazione per sviluppare conoscenze e abilità personali per prevenire eventuali rischi sia a livello personale che di gruppo. Gli obiettivi generali che ci poniamo possono essere così riassunti: facilitare (ai giovani/adulti) la scoperta dei fattori di rischio, fornendo strumenti di lettura, metodi di approccio e procedure mirate alla riduzione delle situazioni di pericolo (attraverso una guida), di disagio e di malessere; promuovere il confronto sul concetto di salute in rapporto anche con il piacere e il divertimento; sostenere e interpretare i cambiamenti dei fenomeni giovanili con particolare attenzione alla sicurezza stradale; esplorare le dimensioni dell'educare in relazione alle problematiche connesse con la condizione personale, onde evitare che il disagio "normale" si trasformi in disagio patologico;

(Servizi e strutture sociali per persone svantaggiate):

87. servizi di gestione di centri per persone svantaggiate;
88. attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate, di affermazione dei loro diritti, promozione di ogni altra iniziativa tendente a sviluppare una sempre più autentica presa di coscienza dei problemi dell'emarginazione che colpiscono i soggetti svantaggiati (tossicodipendenti, disabili, malati mentali, ecc.);
89. attività a tutela degli interessi dei soggetti svantaggiati, soluzione dei problemi sociali ed economici dei singoli soci e della comunità attraverso iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con creazioni di apposite sezioni, sia con la partecipazione ad organismi ed enti idonei;
90. servizio di gestione ed organizzazione del centro notturno di accoglienza per persone senza fissa dimora attraverso un servizio socio assistenziale tramite un regime semiresidenziale costituente luogo in grado di permettere l'erogazione di prestazioni minime legate al riposo e all'igiene personale di soggetti senza fissa dimora a rischio di emarginazione sociale, ma con carattere di stanzialità;
91. servizio di gestione ed organizzazione di comunità alloggio per ex tossicodipendenti intese come strutture residenziali temporanee o permanenti a bassa intensità assistenziale, a carattere familiare, rivolto a soggetti privi di validi riferimenti familiari per i quali si reputi opportuno l'allontanamento dal nucleo familiare o che necessitano di sostegno nel percorso di autonomia e di inserimento o reinserimento sociale; gli interventi vengono attuati in collaborazione con i servizi sanitari e socio-assistenziali del territorio;
92. servizio di gestione ed organizzazione di gruppi appartamenti per ex tossicodipendenti, intesi come strutture residenziali temporanee o permanenti a bassa intensità assistenziale ed a carattere familiare, rivolte a soggetti privi di validi riferimenti familiari per i quali si reputi opportuno l'allontanamento dal nucleo familiare o che necessitano di sostegno nel percorso di autonomia e di inserimento o reinserimento sociale;
93. servizio di gestione ed organizzazione di centri di accoglienza per persone sottoposte o già sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale: tali strutture residenziali, a carattere comunitario, offrono ospitalità

completa e/o diurna a persone già o ancora sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
94. servizio di gestione ed organizzazione di Centri sociali rieducativi per persone sottoposte o già sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale: tali strutture, semiresidenziali a carattere comunitario e a ciclo diurno, erogano servizi a supporto della funzione rieducativa che l'Amministrazione penitenziaria è chiamata a svolgere al fine di sostenere il percorso rieducativo con il percorso di reinserimento sociale;

(Servizi e strutture per anziani):

95. servizio di gestione di case di riposo per anziani, attraverso strutture sociali residenziali destinate ad ospitare anziani autosufficienti che per loro scelta preferiscono avere servizi collettivi anziché gestire in maniera autonoma la propria vita o che hanno dei limitati condizionamenti di natura economica o sociale nel condurre una vita autonoma, ovvero privi di altro supporto familiare. Al fine di garantire una migliore prestazione del servizio è prevista l'attività supplementare del servizio mensa. Si garantiscono inoltre tutte le varie e connesse prestazioni sanitarie necessarie per l'assistenza medica;
96. servizio di gestione ed organizzazione di Centri sociali per anziani attraverso strutture socio assistenziali a regime semiresidenziale aperte alla partecipazione, anche non continuativa, di anziani autosufficienti (ed eventualmente aperto anche ad anziani disabili) nelle quali si svolgono attività di incontro ludico-ricreative, di socializzazione e di animazione, in cui sono garantite le prestazioni minime connesse all'organizzazione delle suddette attività, ai presidi di garanzia per la salute ed all'incolumità degli utenti durante lo svolgimento delle attività del centro; gli interventi e le attività all'interno ed all'esterno del centro hanno come obbiettivo il contrastare l'isolamento e l'emarginazione sociale delle persone anziane, di mantenere i livelli di autonomia della persona e di supportare la famiglia;
97. servizi di gestione ed organizzazione di centri diurni per disabili (CDD) attraverso strutture di tipo semiresidenziale che accolgono durante il giorno persone con disabilità; tali servizi sono finalizzati a migliorare la qualità della vita della persona disabile, a promuovere e a sviluppare le potenzialità residue, favorendo la socializzazione nell'ambito del proprio contesto di vita. I minori possono essere accolti eccezionalmente, previa richiesta specifica del genitore/curatore/tutore/amministratore di sostegno. In coerenza con l'inquadramento del grado di disabilità di ciascun ospite vengono garantite attività socio-sanitarie, attività di riabilitazione, attività di socio-riabilitazione e attività educative. L'equipe socio-sanitaria della struttura, redige, in collaborazione con la famiglia, un Progetto Individualizzato (P.I.) che prevede un programma riabilitativo/abilitativo e di socializzazione che tenga conto sia della valutazione delle capacità sia dei problemi e dei bisogni sanitari, cognitivi, psicologici e sociali dell'ospite, prevedendo attività individuali e/o attività di gruppo;
98. gestione ed organizzazione dei buoni servizio di conciliazione per anziani e disabili: è un servizio che ha quale obbiettivo il favorire il potenziamento di una rete estesa, qualificata e differenziata su tutto il territorio di strutture e servizi socio-assistenziali, socio-educativi e socio riabilitativi per persone con diverse abilità e persone ultra sessantacinquenni in condizione di non autosufficienza, al fine di promuovere e garantire l'inclusione sociale e le prestazioni socio-educative e riabilitative per i suddetti soggetti, nonché il sostegno per il carico di cura del nucleo familiare in ottica di conciliazione;
99. servizio di gestione ed organizzazione della comunità alloggio per anziani, intesa come struttura residenziale consistente in un nucleo di convivenza a carattere familiare per anziani autosufficienti che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà;
100. servizio di gestione ed organizzazione di casa alloggio, intesa come struttura residenziale a prevalente accoglienza alberghiera, costituita da un'insieme di alloggi di piccola dimensione e varia tipologia dotati di tutti gli accessori per consentire una vita autonoma e da servizi collettivi, destinata ad anziani autosufficienti;
101. servizio di gestione ed organizzazione di gruppo appartamento per anziani svolto

tramite struttura residenziale e consistente in un nucleo di convivenza a carattere familiare per anziani autosufficienti che necessitano di una vita di coppia e comunitaria;
102. servizi di gestione ed organizzazione di residenze sociali assistenziali per anziani tramite strutture socio sanitarie a bassa intensità assistenziale sanitaria, erogando prevalentemente servizi socio assistenziali ad anziani non autonomi che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse e che non richiedono un alto grado di assistenza alla persona, puntando a livelli di recuperabilità dell'autonomia;

(Servizi e strutture per famiglie):

103. gestione ed organizzazione del sostegno economico mirato a promuovere le capacità di cura delle famiglie soprattutto nei primi 36 mesi di vita dei bambini e/o nei casi di alternativa al ricovero nelle strutture residenziali, anche con modalità integrate da servizi domiciliari e comunitari di intervento;
104. gestione ed organizzazione del servizio di adozione familiare, il quale, puntando ad evitare il dramma dell'abbandono, mira a ricreare un ambiente familiare sereno per il minore, nel cui interesse si agisce. L'adozione di un bambino o di una bambina si realizza con l'inserimento definitivo in una nuova famiglia, per attuare il diritto a crescere in un adeguato ambiente familiare. Un bambino o una bambina sono dichiarati adottabili se si trovano in situazione di abbandono, di grave rischio per la loro crescita per cause che non siano risolvibili o rimuovibili;
105. servizio di gestione e organizzazione della comunità familiare, intesa come struttura educativa residenziale, caratterizzata da bassa intensità assistenziale, destinata alla convivenza stabile di un piccolo gruppo di minori con due o più adulti che assumono le funzioni genitoriali; tale servizio è rivolto a minori in età evolutiva per i quali non è praticabile l'affido;
106. gestione ed organizzazione del servizio di distretto per la famiglia, inteso come centro specialistico che offre ascolto, prevenzione e terapia alle famiglie e si propone come lo spazio all'interno del quale operatori economici, famiglie e diversi soggetti sia pubblici (come Enti, amministrazioni, istituti scolastici ecc.) sia privati (come ditte, aziende, fabbriche ecc.) esprimono nuove relazioni di fiducia reciproca e di cooperazione, ovvero aspettative positive che costituiscono le condizioni strategiche per sviluppare l'economia di un territorio e per promuovere il benessere familiare inteso quale circuito economico e culturale;
107. servizio di gestione ed organizzazione di comunità alloggio per gestanti e madri con figli a carico prive di validi riferimenti familiari per le quali si reputi opportuno l'allontanamento dal nucleo familiare e che necessitano di sostegno nel percorso di inserimento o reinserimento sociale. Tale struttura residenziale è da intendersi a bassa intensità assistenziale, a carattere temporaneo o permanente, nel quale vige una convivenza a carattere familiare;
108. servizio di gestione ed organizzazione di gruppo appartamento per gestanti e madri con figli a carico prive di validi riferimenti familiari per le quali si reputi opportuno l'allontanamento dal nucleo familiare e che necessitano di sostegno nel percorso di inserimento o reinserimento sociale. Tale struttura residenziale è da intendersi a bassa intensità assistenziale, a carattere temporaneo o permanente, nel quale vige una convivenza a carattere familiare;

(Servizi e strutture per adulti in difficoltà):

109. servizio di gestione ed organizzazione di un alloggio sociale per adulti in difficoltà: tale struttura offre una risposta temporanea alle esigenze abitative e di accoglienza delle persone con difficoltà di carattere sociale, prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata, temporaneamente o permanentemente, impossibile o contrastante con il progetto individuale;
110. servizio di gestione ed organizzazione di centro di pronta accoglienza per adulti, inteso come struttura residenziale a carattere comunitario destinata esclusivamente alle situazioni di emergenza;
111. servizio di gestione ed organizzazione dei progetti di vita indipendente che hanno come finalità quella di sostenere la "Vita Indipendente" ossia la possibilità, per una persona adulta con disabilità grave, di autodeterminarsi e di poter vivere come chiunque, avendo la capacità di prendere decisioni riguardanti la propria vita e di svolgere

attività di propria scelta. Ciò che differenzia l'intervento di Vita Indipendente da altre azioni è il ruolo svolto dalla persona con disabilità che abbandona la posizione di "oggetto di cura" per diventare "soggetto attivo" che si autodetermina, garantendo comunque al soggetto il livello di prestazioni assistenziali di cui necessita, i tempi, le modalità attuative, la scelta degli assistenti personali e tutte le varie cure necessarie. Tale servizio è prestato in favore di persone in condizione di grave non autosufficienza e precarie condizioni familiari, economiche e abitative;

(Servizi e strutture antiviolenza):

112. servizio di gestione ed organizzazione di casa rifugio per donne vittime di violenza, intesa come struttura residenziale a carattere comunitario che offre ospitalità ed assistenza a donne vittime di violenza fisica o psicologica, con o senza figli e donne vittime della tratta e sfruttamento sessuale per le quali si renda necessario il distacco dal luogo in cui è avvenuta la violenza col conseguente inserimento in comunità. Tale casa rifugio è concepita per offrire alle donne un luogo sicuro in cui sottrarsi alla violenza ed alla aggressività dei soggetti violentatori; è un luogo in cui intraprendere un percorso di allontanamento emotivo e materiale dalla relazione violenta e ricostruire con serenità la propria autonomia;

(Servizi e strutture per stranieri):

113. gestione ed organizzazione del servizio teso a favorire l'integrazione di cittadini stranieri;

114. Servizio di gestione ed organizzazione di albergo diffuso per l'accoglienza abitativa di lavoratori stranieri immigrati stagionali; tale servizio è erogato con una struttura di accoglienza alberghiera (denominata "albergo diffuso"), in quanto struttura di prossimità rispetto ai luoghi di lavoro degli stessi lavoratori immigrati, per favorire la piena integrazione sociale degli utenti e la raggiungibilità degli stessi luoghi di lavoro; in tale centro gli immigrati ricevono anche i servizi di prima accoglienza, mediazione interculturale, consulenza e orientamento rispetto alla rete di servizi.

La cooperativa potrà, inoltre, svolgere qualsiasi attività accessoria e funzionale a quelle sopra elencate, tra le quali:

1. stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, aderire ad associazioni locali, nazionali ed internazionali, nell'interesse dello svolgimento degli scopi sociali di cui ai punti precedenti, richiedere finanziamenti e contributi da Enti pubblici e privati interessati allo sviluppo della cooperazione, nonché, accedere a finanziamenti, usufruendo di contributi e mutui previsti dalle vigenti leggi nazionali e comunitarie;
2. partecipare ai pubblici appalti, concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;
3. assumere, con delibera dell'assemblea, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgano attività analoghe, accessorie o complementari all'attività sociale;
4. dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
5. organizzare corsi di formazione per consentire l'aggiornamento professionale dei soci e non solo;
6. istituire un'apposita sezione, disciplinata da specifico regolamento da approvarsi da parte dell'assemblea dei soci, per la raccolta del risparmio esclusivamente tra i soci, a norma dell'articolo 12 della legge 17 febbraio 1971, n. 127; la raccolta del risparmio fra il pubblico è comunque tassativamente vietata;
7. assistere tramite professionista convenzionato, i soci nelle pratiche legali, tributarie e sociali, previdenziali ed assicurative, ed in tutti quei rapporti che essi possono avere in relazione all'attività da svolgere con enti pubblici e privati;
8. ricevere, acquistare o assumere in affitto o in altre forme, ogni bene mobile o immobile necessario per l'espletamento delle attività sociali, che verrà gestito in forma associata;
9. concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e società, cui la cooperativa aderisce

e in generale in esclusiva funzione del perseguimento degli scopi della società elencati

nell'oggetto sociale;
10. promuovere iniziative tendenti a sviluppare l'occupazione mediante servizi utili ai soci ed alla collettività;
11. partecipare alle iniziative sociali, economiche e finanziarie promosse dagli organismi nazionali, regionali, provinciali o comprensoriali della cooperazione e delle organizzazioni democratiche nel quadro della solidarietà e dello sviluppo del movimento cooperativo e per il benessere dei lavoratori;
12. favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei;
13. costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento alle cooperative sociali;
14. promuovere o partecipare a consorzi di cooperative;
15. in ogni caso l'attività di partecipazione ad altre imprese e società e l'attività finanziaria nei limiti consentiti dalla legge potranno essere esercitate in via non prevalente rispetto alle attività ordinarie e nel rispetto delle norme di legge in materia ed in particolare di quelle di cui alla legge 197/91 per quanto attiene l'intervento dei mediatori abilitati.
La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività affine e/o connessa a quelle sopra indicate e compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura commerciale, amministrativa e finanziaria, mobiliare ed immobiliare e quanto altro necessario e utile per la realizzazione dello scopo sociale o che in ogni caso ne integri e ne agevoli la realizzazione.

TITOLO III
ART. 5 (SOCI)

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa e professionale.
Gli aspiranti soci devono possedere un'anzianità di lavoro, autonomo o subordinato, in riferimento alle attività indicate nell'oggetto sociale di almeno 5 (cinque) anni, ovvero un'esperienza in qualità di socio cooperatore in cooperative affini o similari di almeno 3 (tre) anni. Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti. Resta salva la facoltà dell'Organo amministrativo di valutare, in deroga ai limiti previsti nello stesso articolo, l'opportunità di acquisizione di un nuovo socio in riferimento alle esigenze della cooperativa.
Possono essere **soci volontari** tutte le persone fisiche che prestino la loro attività gratuitamente.
Possono essere ammessi **soci cooperatori volontari**, di cui all'art. 2 della legge 08/11/1991 n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.
Laddove sussista un interesse specifico, possono essere ammessi in qualità di soci altre cooperative, società di mutuo soccorso, associazioni, circoli culturali, aziendali e territoriali, enti di assistenza, fondazioni, enti morali, società e persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.
L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e

all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.
Chi intende essere ammesso come socio deve farne domanda all'organo amministrativo, dichiarando di obbligarsi all'osservanza dell'atto costitutivo e dello Statuto Sociale.
Possono essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento dell'ente.
Non possono divenire soci quanti amministrano Società in concorrenza con quella della cooperativa, salvo espresso assenso dell'Organo amministrativo.
L'Organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 6 (CATEGORIA SPECIALE DI SOCI COOPERATORI)

L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'articolo precedente) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:
a) alla loro formazione professionale;
b) al loro inserimento nell'impresa.
Nel caso di cui alla lettera a), l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.
Nel caso di cui alla lettera b), l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.
La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:
1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3) il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.
Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.
I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 c.c.
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.
Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.
Costituiscono causa di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14 del presente statuto:
a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: il venir meno, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario, della necessità del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standards produttivi.
Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.
Qualora intenda essere ammesso a godere di diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima

della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

ART. 7 (PROCEDURE DI AMMISSIONE)

Il candidato, ammesso dall'Organo amministrativo, acquisirà la qualità di socio quando avrà versato la tassa di ammissione ed almeno una quota sociale.

La tassa di ammissione sarà fissata anno per anno dall'organo amministrativo. Essa non è restituibile in nessun caso e va ad incrementare il fondo di riserva straordinaria.

ART. 8 (DOMANDA DI AMMISSIONE)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
- l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale e delle specifiche competenze possedute;
- la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate dall'assemblea;
- l'ammontare del capitale sociale che propone di sottoscrivere, per importo non inferiore né superiore ai limiti di legge e del presente Statuto;
- ogni altra notizia richiesta dall'Organo amministrativo.

La domanda di ammissione da parte del socio non persona fisica (Ente, Organismo o Persona giuridica) dovrà contenere:

- denominazione e ragione sociale, forma giuridica, sede, attività;
- delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, l'Organismo o la Persona giuridica;
- caratteristiche ed entità degli associati;
- ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere;
- copia dello Statuto.

ART. 9 (AMMISSIONE NUOVI SOCI)

Sull'ammissione dei nuovi soci si pronuncia l'Organo amministrativo il quale esamina nell'ordine in cui sono pervenute le sole domande complete di tutte le indicazioni di cui al precedente articolo.

L'ammissione di nuovi soci è subordinata all'esito positivo dell'esame delle domande, in relazione sia alle capacità professionali dichiarate dall'aspirante socio sia alle effettive possibilità della Cooperativa di procurargli occasioni di lavoro.

Entro 15 (quindici) giorni dalla delibera di ammissione, il Presidente del consiglio di amministrazione ne dà comunicazione all'interessato.

Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, il richiedente deve versare alla cooperativa la quota di capitale sociale.

In caso di mancato rispetto di tale termine, la cooperativa considera ritirata la domanda stessa.

I nuovi soci devono essere iscritti nel libro soci nell'ordine in cui ne è stata deliberata l'ammissione entro 3 (tre) giorni dall'effettuazione dei versamenti di cui sopra.

L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 10 (CONFERIMENTI DEI SOCI COOPERATORI)

I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro o tutti gli elementi patrimoniali suscettibili di valutazione economica.

Tali conferimenti sono rappresentati da azioni dal valore nominale di euro 50,00

(cinquanta virgola zero) cadauna. Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari ad 1 (una). Resta salva la facoltà dell'assemblea di deliberare una modificazione sia del valore nominale che del numero minimo di azioni da sottoscrivere.
Nessun socio può avere un numero di azioni il cui valore nominale superi centomila euro.
La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

ART. 11 (DIRITTI E OBBLIGHI)

La qualità di socio conferisce tutti i diritti inerenti alla partecipazione societaria nonché l'obbligo di prestare la propria attività lavorativa esclusivamente nell'ambito della cooperativa, salvo specifica autorizzazione dell'Organo amministrativo.
L'assegnazione di incarichi lavorativi ai soci della Cooperativa è disciplinata dall'apposito regolamento.
Fermi restando gli obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci su proposta dell'Organo amministrativo.

ART. 12 (RECESSO)

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.
Oltre che ai casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- il cui rapporto di lavoro con la cooperativa sia cessato per qualsiasi motivo.

Spetta all'Organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

ART. 13 (DECADENZA)

La decadenza è deliberata dall'Organo amministrativo nei confronti dei soci non più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale.
La decadenza è disciplinata dalle medesime disposizioni di legge concernenti le ipotesi di esclusione.

ART. 14 (ESCLUSIONE)

L'esclusione potrà essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:
- che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa di cui all'oggetto sociale;
- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- che senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità o che violi le disposizioni dell'articolo 5 commma 9 dello statuto senza l'esplicita autorizzazione dall'Organo Amministrativo;
- che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- che sia condannato con sentenza penale anche di primo grado per reati che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati contro il patrimonio, quando per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto;
- che non partecipi per più di tre volte consecutive alle assemblee regolarmente convocate in difetto di idonei motivi da comunicare entro i cinque giorni successivi la convocazione stessa;
- che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;

- che nell'esecuzione del proprio lavoro oggetto del rapporto mutualistico si renda responsabile di inadempimenti che incidano sull'elemento fiduciario;
- nei casi di riduzione individuale o collettiva di personale per esigenze tecniche, organizzative, produttive, aziendali, per superamento del periodo di conservazione del posto per infermità a qualsiasi causa dovuta, per inabilità sopravvenuta, per mancato superamento del periodo di prova, per mancato raggiungimento degli obiettivi formativi o partecipativi da parte dei soci iscritti nella categoria speciale;
- che non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza;
- che abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il rapporto di lavoro con la cooperativa;
- che danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi o disordini fra i soci.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci.

ART. 15 (DELIBERAZIONI)

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'assemblea su tali materie saranno demandate alla decisione del collegio arbitrale.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti dovranno promuovere la procedura arbitrale, con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 16 (RIMBORSO)

I soci receduti, decaduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell’art. 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto, qualora richiesto nei termini previsti, entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ART. 17 (MORTE DEL SOCIO)

In caso di morte del socio, gli eredi conseguono il diritto al rimborso della quota da lui effettivamente versata nonché al pagamento di quanto docuto nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

ART. 18 (PROCEDURA DI RIMBORSO)

I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificato l'evento.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dall'organo amministrativo al fondo di riserva legale.

ART. 19 (TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI)

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi. In particolare, per i soci titolari di un ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale tenendo conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il

trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.
Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.
Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.
La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.
In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.
L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV
ASSEMBLEE DEI SOCI
E ORGANI SOCIALI

Art. 20

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

ART. 21
(Competenze)

21.1 Competenze dell'assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera:
- sull'approvazione del bilancio;
- sull'approvazione dei regolamenti interni, ivi compreso il regolamento mutualistico;
- sulla ripartizione dei ristorni;
- sulla nomina, revoca e sostituzione degli amministratori;
- sulla nomina, revoca e sostituzione dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, nei casi previsti dalla legge;
- sulla nomina, revoca e sostituzione del revisore legale;
- sulla determinazione del compenso di amministratori, sindaci e revisore legale;
- sull'azione di responsabilità nei confronti di amministratori, sindaci e revisore;
- sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

21.2 Competenze dell'assemblea straordinaria

L'Assemblea Straordinaria delibera:
- sulle modificazioni dello statuto;
- sullo scioglimento anticipato della società;
- sulla nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori e sui relativi poteri;
- sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge.

ART. 22
(Convocazione)

22.1 Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante avviso contenente l'indicazione degli argomenti da discutere, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, con raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno otto giorni prima dell'Assemblea, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento o con qualunque mezzo idoneo in forma scritta, ivi compresa l'affissione dell'avviso presso i locali della sede sociale e/o lavorativa dei soci, sempre nel termine sopra indicato.
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.
Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli

argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
In tal caso, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisori, se nominati, non presenti.
Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art. 23
(Costituzione e quorum deliberativi)

L'assemblea ordinaria è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.
L'assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di più della metà dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, è validamente costituita con la partecipazione di oltre un terzo dei soci aventi diritto al voto e le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti.

Art. 24
(Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.
Le votazioni avvengono con il sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, sono palesi, tranne quando almeno la metà dei presenti aventi diritto al voto, richiedano che siano segrete.
In caso di parità la proposta è respinta.

Art. 25
(Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore.
Ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci.
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 26
(Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art. 27
(Amministrazione)

27.1. La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri.
27.2. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso almeno un amministratore deve essere scelto tra i soci cooperatori appartenenti alla categoria dei soci tecnici e amministrativi, salvo il rispetto dei principi in materia di società cooperativa.
In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.
27.3. Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art 2382 c.c.
27.4. Gli amministratori restano in carica per tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio

della loro carica.
Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.
È ammessa la rieleggibilità.
27.5. Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero Consiglio d'Amministrazione.
L'Organo di Controllo dovrà provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'Organo amministrativo ai sensi dell'art. 2386, comma 5, c.c.
Nel caso di inerzia dell'Organo di Controllo, gli amministratori rimasti in carica dovranno provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo.
27.6. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il Presidente ed eventualmente anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o d'impedimento, nonchè un segretario, anche estraneo.

Art. 28
Decisioni del Consiglio di Amministrazione

28.1. Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono adottate previa formale convocazione.
A tal fine il Consiglio di amministrazione viene convocato, mediante avviso spedito/inviato o consegnato almeno cinque giorni prima dell'adunanza, dal Presidente con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le convocazioni dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori e che risultino dal libro delle decisioni degli Amministratori.
E' valido anche l'avviso di convocazione con raccomandata a mano purchè si acquisisca la firma per ricevuta.
In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma, telefax o posta elettronica, da spedirsi/inviarsi almeno tre giorni prima della riunione.
Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
28.2. Le decisioni degli amministratori adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte nel libro dei verbali degli amministratori.

Art. 29
Competenze degli amministratori

29.1. L'Organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente Statuto riservano espressamente ai soci. L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.
29.2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. a un Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di amministrazione con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Art. 30
Rappresentanza

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente oppure agli eventuali consiglieri e/o amministratori delegati e/o componenti del Comitato Esecutivo nei limiti previsti dal relativo atto di delega.
La firma del Vice Presidente in rappresentanza della Società fa piena prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 31
Compensi degli amministratori

31.1. L'assemblea dei soci, al momento della nomina dell'Organo Amministrativo ovvero con delibera successiva, dispone sul compenso spettante a tale Organo e sui i criteri della sua determinazione stabilendo:
- il compenso annuale complessivo per l'attività istituzionale; le modalità di ripartizione del compenso vengono determinate dallo stesso Consiglio;
- il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio e i criteri per determinarlo;
- l'eventuale indennità di fine mandato con costituzione di fondi specifici di accantonamento o di corrispondente polizza assicurativa.

31.2. Il Consiglio di amministrazione stabilisce:
- le modalità di ripartizione del compenso annuale del Consiglio stesso fissato dall'Assemblea;
- il compenso degli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere dell'organo di controllo;
- il compenso per l'attività svolta dai componenti il comitato esecutivo o da consiglieri/amministratori delegati.

31.3 I compensi e l'indennità di fine mandato devono essere proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle eventuali specifiche competenze.

Art. 32

Controllo dei soci ed azione di responsabilità

32.1. L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale (art. 2393 bis). I soci che hanno agito possono rinunciare all'azione o transigerla; ogni corrispettivo per la rinuncia o transazione deve andare a vantaggio della società.

Art. 33

CONTROLLI

Collegio Sindacale

L'organo di controllo sulla gestione è costituito dal Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale deve essere nominato nei casi in cui la nomina è obbligatoria per legge (art. 2543, comma 1 e art. 2477, comma 2 e 3 c.c.) e può altresì essere nominato nei casi che non rientrano nell'obbligo di legge di cui sopra con scelta adottata dall'assemblea dei soci. Il Collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre sindaci effettivi, soci o non soci e due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci e sono rieleggibili. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea. Qualora la cooperativa non sia obbligata al bilancio consolidato, il controllo legale dei conti viene esercitato dal Collegio Sindacale ove nominato. Nel caso in cui il controllo legale dei conti sia esercitato dal Collegio sindacale, tutti i sindaci devono essere revisori legali dei conti, iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nel caso invece in cui il controllo legale dei conti sia demandato ad un Revisore esterno e non al Collegio sindacale, almeno un membro effettivo ed uno supplente del collegio sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia o tra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Controllo Contabile

Nei casi in cui non sia obbligatoria la nomina del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2543, comma 1 e art. 2477, commi 2 e 3 c.c. o comunque quando la Società non intenda nominarlo, il controllo contabile è esercitato, ai sensi dell'art. 2409- bis comma 1 c.c. da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nei casi in cui sia obbligatoria la nomina del Collegio sindacale o questo sia comunque nominato e purchè la cooperativa non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile è esercitato dal Collegio sindacale; in tal caso tutti i sindaci devono essere revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

TITOLO V

ART. 34 (PATRIMONIO)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da azioni ciascuna del valore non inferiore al minimo consentito dalle leggi vigenti;
b) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio;
c) dalla riserva straordinaria;
d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
e) da ogni accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od oneri futuri od investimenti costituiti da sussidi, contributi e premi governativi e/o previsti per legge.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte.
Le riserve non possono essere distribuite tra i soci sia durante la vita della società che all'atto dello scioglimento.
Nessun socio può versare o sottoscrivere un numero di azioni che, complessivamente, eccedano il limite consentito dalle leggi.

ART. 35 (TRASFERIMENTO AZIONI)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.
Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata o pec (posta elettronica certificata).
Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dal presente statuto.

TITOLO VI

ART. 36 (BILANCIO)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza e nell'osservanza delle vigenti norme civilistiche e tributarie.
Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.
Nella nota integrativa deve essere documentata la condizione di mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.
Nella relazione sulla gestione o, in assenza, nella nota integrativa al bilancio, si dovranno specificatamente indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente. Nella suddetta relazione verranno illustrate le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.
Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Quando particolari e motivate esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto sociale lo richiedano, l'Assemblea potrà essere convocata per l'approvazione del bilancio entro il maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dell'utile netto; può deliberare in favore dei soci, su proposta dell'organo amministrativo e nel rispetto delle vigenti leggi in materia, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi ovvero mediante aumento gratuito del numero di quote sottoscritte e versate.
Nel caso di un risultato d'esercizio negativo, l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.
L'utile netto sarà in via preliminare ed obbligatoriamente così destinato:
- a riserva legale nella misura non inferiore al minimo previsto dalla legge;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 (undici) della legge 31/01/1992 n. 59 (cinquantanove), nella misura minima e con le

modalità previste dalla Legge.
Il restante potrà essere destinato, a discrezione dell'Assemblea:
a) a riserva indivisibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 Legge 16 dicembre 1977, n. 904;
b) ai soci a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
c) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi in materia, per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
d) a riserva straordinaria;
e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile nella qualità di cooperativa a mutualità prevalente e nel rispetto delle lett. a) e b) dell'art. 2514 del codice civile.
L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, in deroga alle disposizioni del comma precedente, di destinare la totalità degli utili a riserva indivisibile - ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 Legge 16 dicembre 1977, n. 904 - previo assolvimento delle destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.

TITOLO VII
ART. 37 (RISTORNI)

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.
Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la retribuzione complessivamente corrisposta ad ogni socio ed il numero di ore effettivamente lavorate in cooperativa.
L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:
a. in forma liquida;
b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.
Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento in bilancio dei trattamenti di cui ai periodi precedenti effettuato dagli amministratori.

TITOLO VIII
ART. 38 (SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA')

Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 2545-duodecies del codice civile, è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale, decide:
a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dei singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.
In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato ed eventualmente rivalutato, deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 Gennaio 1992 n. 59.

TITOLO IX
ART. 39 (CLAUSOLA ARBITRALE)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio

in cui ha sede la cooperativa, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società.
La sede dell'organo arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.
L'arbitro dovrà decidere entro centoventi giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.
Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.
Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e dall'Organo di Controllo ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 12/01/2003 n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO X

ART. 40 (DISPOSIZIONI FINALI)

Ai fini del mantenimento della mutualità prevalente (art. 2514 C.C.) la cooperativa prevede:
a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Le clausole mutualistiche sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.
La cooperativa può deliberare la soppressione delle clausole di cui sopra, con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

ART. 41 (REGOLAMENTI)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'assemblea per l'approvazione.

ART. 42 (RIMANDO)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge.
Firmato da
SCORDARI Letizia
MARCHELLO Michela
DE GAETANIS Anna
GUIDO Giuseppe
Notar Cesare FRANCO
Impronta del sigillo